



Riunione del 4 Giugno 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 48**

**46.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **CASAGRANDE Francesco- atleta**
- **ASD ROYAL BEACH VOLLEY**, in persona del Presidente *pro tempore*
- **ZURINI Andrea**, nella qualità di Presidente della ASD Royal Beach Volley

Sono presenti:

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - Avv. Thomas Martone | - Presidente             |
| - Avv. Antonio Amato  | - Vice Presidente        |
| - Avv. Andrea Ordine  | - Componente – Estensore |

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

**FRANCESCO CASAGRANDE**, *per essersi ripetutamente allenato, nel corso della stagione sportiva 2013-2014, presso la società ASD Royal Beach Volley senza il consenso della ASDC Volley Team Pomezia, società per la quale è tesserato; con violazione dell'art. 10, Statuto FIPAV, dell'art. 10 bis, Statuto FIPAV; dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 19, RAT FIPAV; dell'art. 22, RAT FIPAV; dell'art. 30, RAT FIPAV;*

**ASD ROYAL BEACH VOLLEY**, *in persona del Presidente pro tempore, per avere, nel corso della stagione 2013-2014, fatto allenare presso la propria sede l'atleta Francesco Casagrande senza il consenso della ASDC Volley Team Pomezia, società per la quale l'atleta è tesserato, con violazione dell'art. 9, Statuto FIPAV, dell'art. 10 bis, Statuto FIPAV; dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 2, RAT FIPAV; dell'art. 30, RAT FIPAV;*

**ANDREA ZURINI**, *nella qualità di Presidente della ASD Royal Beach Volley, per avere, nel corso della stagione 2013-2014, la ASD Royal Beach Volley fatto allenare presso la propria sede l'atleta Francesco Casagrande senza il consenso della ASDC Volley Team Pomezia, società per la quale l'atleta è tesserato, con violazione dell'art. 10 bis, Statuto FIPAV; dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 19, RAT FIPAV; dell'art. 30, RAT FIPAV; con estensione del capo di incolpazione ex art. 55, Reg. Giur. FIPAV, al sig. Andrea Zurini.*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 4 Giugno 2014 alla quale le parti comparivano personalmente.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale che insiste nella richiesta di applicazione di sanzione disciplinare per tutti gli incolpati
- esaminate le memorie difensive depositate;



Premesso che

Con esposto datato 25/3/2014, il Presidente della ASDC Volley Team Pomezia segnalava all'Ufficio della Procura Federale il comportamento tenuto, nel corso della stagione sportiva 2013-2014, dal proprio tesserato, sig. Francesco Casagrande, il quale, nonostante fosse tesserato presso la suddetta società, avrebbe svolto numerose sedute di allenamento presso altro sodalizio (ASD Royal Beach Volley) senza, tuttavia, alcun assenso e/o autorizzazione rilasciata dalla società di appartenenza.

Esaurita l'istruttoria, la Procura deferiva gli odierni incolpati i quali facevano pervenire memorie difensive.

OSSERVA

I fatti oggetto del capo di incolpazione risultano provati.

La circostanza che il sig. Francesco Casagrande - tesserato con valido vincolo sportivo con il sodalizio ASDC Volley Team Pomezia - si sia allenato con la ASD Royal Beach Volley trova un riscontro documentale dall'esame della pagina del social network Facebook di altro tesserato (sig. Alessandro Paolini), ove è pubblicata una fotografia relativa agli allenamenti Under 23 svolti dalla ASD Royal Beach Volley nella quale è presente anche l'atleta Francesco Casagrande.

Le difese sul punto svolte dagli incolpati - che confermano il fatto storico dandone, tuttavia, una diversa lettura esegetica rispetto la prospettazione fornita dalla Procura - non meritano accoglimento in quanto infondate oltre che inverosimili.

Pur riguardanti gli stessi episodi, appare opportuno trattare separatamente le argomentazioni difensive assunte dagli odierni incolpati.

Infatti, mentre il Casagrande, nel tentativo di giustificare il proprio contegno, evidenzia di non aver svolto sedute di allenamento "ufficiali" con altro sodalizio, ma di aver partecipato a delle gare amichevoli con un altro atleta solo a titolo amichevole e/o di divertimento sportivo, il Presidente della ASD Royal Beach Volley nega qualsiasi addebito dichiarandosi all'oscuro dell'attività svolta da un proprio tesserato/allenatore (sig. Paolini) in orari diversi da quelli abitualmente dedicati agli allenamenti del sodalizio presieduto.

Per quanto attiene l'atleta, pur a fronte dell'apprezzabile entusiasmo manifestato dallo stesso per la disciplina del Beach Volley, l'ordinamento federale è chiaro nello statuire che *"Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante"*.

Nel caso di specie, non solo non vi è stato alcun consenso e/o sorta di autorizzazione rilasciata dalla ASDC Volley Team Pomezia, ma addirittura il sodalizio di appartenenza, già a far data dall'anno 2012, ha revocato espressamente all'atleta l'autorizzazione alla partecipazione di qualsiasi manifestazione di Beach Volley.

L'aver svolto allenamenti e partite amichevoli con altro sodalizio in assenza di autorizzazione, per di più indossando l'abbigliamento sportivo da quest'ultimo fornito e contribuendo a sponsorizzare l'attività di tale società posando nella fotografia *de qua*, configura illecito disciplinare meritevole di adeguata sanzione che, tuttavia, tenuto conto del comportamento processuale dell'atleta, viene comminata in misura attenuata rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale.



Per quanto attiene il Presidente Zurini, invece, non può non evidenziarsi un profilo di responsabilità disciplinare quantomeno per *culpa in vigilando*.

Pur volendo, per assurdo, aderire alla tesi – ribadita dal Presidente in sede di riunione - che l'ASD Royal Beach Volley potesse essere totalmente all'oscuro del fatto che un atleta appartenente ad altro sodalizio si allenasse e disputasse partite amichevoli nella propria palestra, indossando per di più abbigliamento sportivo della ASD Royal Beach Volley, tale circostanza non esime il sig. Zurini da responsabilità.

Non è ammissibile, infatti, che il rappresentante di un sodalizio non presti una continua ed assidua vigilanza in ordine all'attività sociale e sportiva posta in essere dai propri tesserati rilevando, anche tramite i preposti e/o propri collaboratori, tutte le irregolarità relative tanto nelle sedute di allenamento, quanto nelle gare amichevoli ed ufficiali.

Tuttavia, anche per il Presidente Zurini e per il sodalizio ASD Royal Beach Volley, nel determinare la sanzione da infliggere per la evidente e provata responsabilità disciplinare, deve essere valorizzato il contegno processuale tenuto.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Francesco Casagrande la sospensione da ogni attività federale per giorni trenta.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Andrea Zurini n.q. di Presidente della ASD Royal Beach Volley la sospensione da ogni attività federale per giorni dieci ed a carico della ASD Royal Beach Volley in persona del Presidente pro-tempore la sanzione della multa di euro 150,00.

Roma, 11 Giugno 2014

IL PRESIDENTE  
Avv. Thomas Martone